

CONVENZIONE

**per lo svolgimento delle attività di rilevazione della indagine SPA 2023 e altre
indagini in ambito agricolo**

ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74

tra

Istituto nazionale di statistica (Istat), di seguito denominato Istat, con sede in via Cesare Balbo, n. 16, 00184 Roma, (C.F. 80111810588), rappresentato per la firma del presente atto da _____, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

e

Centro autorizzato di assistenza agricola (di seguito CAA) _____, (C.F. n. _____), con sede in via _____, rappresentato per la firma della presente Convenzione da _____

e/o

Associazione dei CAA _____ (C.F. n. _____), con sede in via _____, rappresentata per la firma della presente Convenzione da _____ secondo scrittura autenticata dal notaio _____ con atto in data _____

PREMESSO CHE

- i Regolamenti Europei Regulation (EU) 2018/1091, Regulation (EU) 2021/2286, Regolamento (EC) 543/2009, Regolamento Comunitario 1165/2008 del 19 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni del Parlamento europeo e del Consiglio (Reg. CE n.1185/2009) dispongono la realizzazione di alcune indagini riguardanti il settore agricolo;
- il Programma Statistico Nazionale 2020-2022 (GU n. 122 del 26/05/2022 - S.O. n. 20), Aggiornamento 2021-2022 (GU n. 44 del 21/02/2023 – S.O. n. 7) e Aggiornamento 2022 in corso di formalizzazione e il PSN 2023-2025 in corso di formalizzazione prevede le rilevazioni collegate ai summenzionati Regolamenti Europei (IST-02346, IST-00192, IST-00173, IST-00792) tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico
- l'articolo 6, comma 1-bis, del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74, prevede che *“Al fine di migliorare*

l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso”;

- i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, istituiti con D.M. 27 marzo 2001, successivamente modificato con D.M. 27 marzo 2008, sono società di capitali costituite dai soggetti abilitati all'istituzione di centri autorizzati di assistenza agricola, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.74/2018 (*Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*), che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui al medesimo art. 6;
- ai CAA in possesso dei requisiti di partecipazione verranno affidati i seguenti compiti connessi alla raccolta dei dati, previa stipula di apposita Convenzione a titolo oneroso:
 - costituire un Ufficio coordinamento CAA nazionale, designando un suo responsabile (coordinatore) insieme ad una figura di supporto al coordinatore nazionale per ciascuna regione in cui sono presenti le sedi operative;
 - costituire un Ufficio CAA presso ogni sede operativa, designando un suo referente, individuando almeno un operatore che sarà dedicato alle interviste;
 - partecipare alle riunioni di formazione;
 - monitorare l'attività di rilevazione sul territorio e informare i Referenti Istat di eventuali problematiche;
 - contattare l'unità di rilevazione ed effettuare le interviste presso l'ufficio CAA compilando il questionario di rilevazione elettronico messo a disposizione dall'Istat, secondo le modalità indicate dall'Istat;
 - riferire su eventuali problematiche all'Ufficio coordinamento CAA nazionale;
- il Protocollo di Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole stipulato tra l'Istat, l'AGEA, le Regioni e Province autonome ed il MIPAAF (ora MASAF), approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 27 luglio 2017, ha disposto una collaborazione tecnico-scientifica tra i suddetti soggetti e attualmente in fase di rinnovo;
- il trattamento di dati personali effettuati per finalità statistiche è disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *relativo alla protezione delle*

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale - Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018;

- l'art. 9 del Decreto legislativo n. 322/1989 tutela il segreto statistico stabilendo, in particolare, che i dati raccolti, nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale, non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici;
- l'ISTAT, in qualità di soggetto del Sistema statistico nazionale, concorre alla produzione e alla diffusione dell'informazione statistica ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett.b), del citato Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede all'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale ed affidate all'esecuzione dell' Istituto;
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del citato Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per lo svolgimento dei propri compiti si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali;

CONSIDERATO CHE

- la presenza capillare sul territorio nazionale delle sedi operative dei Centri di assistenza agricola (CAA) e le professionalità del personale ivi operante garantisce una rete di rilevazione efficiente;
- l'Istat, in conformità alla normativa sopra richiamata intende avvalersi dei Centri di assistenza agricola (CAA) per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposita Convenzione a titolo oneroso;
- il Censimento generale dell'agricoltura, il *Farm Register* e altre fonti amministrative del settore agricolo, costituiscono la base per l'estrazione delle aziende da intervistare;
- **Il CAA _____ S.r.l. è stato riconosciuto con provvedimento regionale n. _____ del _____, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (DM 27 marzo 2008);**

e/o

- **l'Associazione dei CAA _____ è composta dai seguenti CAA:**

- CAA _____ S.r.l., riconosciuto con provvedimento regionale n. _____ del _____, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (DM 27 marzo 2008);
- CAA _____ S.r.l, _____
- il CAA _____ opera unicamente attraverso proprie sedi operative, così come riconosciute nel succitato provvedimento regionale, ovvero attraverso le società di servizi di cui i CAA possono avvalersi ai sensi dell'art. 12 del DM 27 marzo 2008;
- all'esito della procedura indetta con avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse non vincolante pubblicato il [data] l'Istat ha individuato il CAA _____ e/o l'Associazione di CAA _____ sopra menzionati ai quali affidare le attività di raccolta dei dati di base per lo svolgimento delle attività di rilevazione della indagine SPA e altre indagini in ambito agricolo per gli anni di riferimento 2023-2024 mediante la stipula della presente Convenzione a titolo oneroso, in attuazione dell'articolo 6, comma 1-bis, del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74;

VISTI

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione anticorruzione. A tal fine il CAA aderisce al PTPC dell'Istat mediante sottoscrizione dell'allegato Patto di Integrità;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei Contratti Pubblici» per le parti richiamate nel presente Convenzione;
- il Codice Civile;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse e definizioni

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

- **Istat:** Istituto Nazionale di Statistica
- **CAA:** le società di capitali istituite per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, e le relative sedi, che abbiano ottenuto l'autorizzazione regionale, essendo in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per lo svolgimento delle predette attività, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modifiche e integrazioni
- **Associazione di CAA:** la forma associativa scelta da due o più CAA tra le tipologie previste dalla legge ed indicate nell'avviso pubblico di richiesta di manifestazione di interesse pubblicato dall'ISTAT ai fini dell'adesione alla presente Convenzione
- **Sede/sede operativa dei CAA:** la struttura attraverso cui il CAA svolge la propria attività di assistenza agli utenti e che è ufficialmente riconosciuta a livello nazionale e regionale
- **Società di servizi:** società di cui il CAA può avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività, il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso, anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. del 27 marzo 2008 sopra citato
- **Operatori CAA:** operatori dei CAA e/o personale selezionato dai CAA in possesso dei requisiti richiesti dall'Istat specificati all'Art. 5 della presente Convenzione. Tali soggetti sono gli unici riconosciuti ed autorizzati dall'Istat alla realizzazione delle interviste
- **Fascicolo aziendale gestito:** si fa riferimento all'attività istituzionale svolta dai CAA. Concetti e definizioni statistiche possono differire dal "fascicolo aziendale gestito".

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione ha ad oggetto le modalità e i tempi necessari per le attività di raccolta dei dati di base per lo svolgimento delle attività di rilevazione della indagine SPA 2023 e altre indagini in ambito agricolo affidate ai CAA. Tali attività si svolgeranno in due distinte fasi:
 - a) fase preparatoria: per la predisposizione di tutte le operazioni di natura organizzativa, per il reclutamento e la formazione dei responsabili e degli operatori e l'eventuale adeguamento delle dotazioni logistiche e tecnologiche dei CAA necessarie per la rilevazione. La fase preparatoria ha durata massima di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di stipulazione della presente Convenzione;

b) fase della rilevazione: per tutta la durata della rilevazione, i CAA dovranno contattare ed intervistare tutte le unità assegnate da Istat a ciascuna sede. L'Istat si riserva di modificare la numerosità delle assegnazioni nel corso della rilevazione sulla base della necessità di ottimizzare il tasso di risposta e dell'efficiente utilizzo delle tecniche di indagine. La fase di rilevazione CAPI per l'indagine SPA 2023 ha durata massima di 50 (cinquanta) giorni a decorrere dalla data di avvio comunicata dal Responsabile del procedimento di indagine ai CAA con un anticipo di 20 (venti) giorni rispetto alla data programmata di avvio stessa, per le altre indagini in ambito agricolo la durata è riportata nel calendario indicativo delle rilevazioni, come dettagliato nell'Allegato Tecnico. Il calendario effettivo e la durata della fase di rilevazione sarà fornito al momento dell'avvio delle singole rilevazioni con un anticipo di 20 (venti) giorni rispetto alla data programmata di avvio stessa.

2. Le unità da intervistare saranno assegnate dall'Istat prima dell'avvio della rilevazione in modo univoco ai CAA per la loro realizzazione. Per esigenze connesse al raggiungimento degli obiettivi dell'indagine, l'Istat si riserva di procedere alla eventuale riassegnazione delle interviste tra i CAA.

Art. 3 - Attività e obblighi specifici delle parti

1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza concernenti la rilevazione secondo quanto indicato nella presente Convenzione. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, l'adesione di un CAA o di una Associazione di CAA alla presente Convenzione comporta di norma l'obbligo di partecipazione alle attività di rilevazione di tutte le sue sedi operative ed anche di tutte le eventuali sedi operative afferenti alle società di servizi di cui il CAA o l'Associazione dei CAA si avvale, purché ufficialmente riconosciute.
2. Qualora il CAA o l'Associazione di CAA abbia preventivamente espresso, in sede di manifestazione di interesse all'adesione alla presente Convenzione, la volontà di non includere nello svolgimento della rilevazione una o più delle proprie sedi operative, la stipula della Convenzione è subordinata alla previa verifica da parte dell'Istat in merito all'adeguatezza della copertura territoriale offerta dalle restanti sedi operative del CAA o dell'Associazione di CAA.

Art. 4 - Requisiti dei CAA

1. Ogni singolo CAA deve possedere, alla data della sottoscrizione della presente Convenzione e per l'intera durata del servizio, i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento indicati nel Capo II del DM 27 marzo 2008.

2. Oltre ai requisiti minimi di cui al comma 1, ciascun CAA (singolo e/o associato) deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti minimi basati sul numero di fascicoli depositati dalle aziende agricole presso ciascun CAA secondo i dati disponibili presso AGEA alla data del 15 febbraio 2023:
- a) numero di fascicoli depositati superiore a 50.000 con riferimento all'intero territorio nazionale;
 - b) numero di fascicoli depositati superiore alla soglia regionale indicata nell'allegato della nota tecnica "Distribuzione regionale dei fascicoli delle aziende agricole depositati presso CAA" con riferimento ad almeno una regione.

Inoltre dovrà:

- c) entro l'avvio della rilevazione, garantire la disponibilità dei locali presso le sedi operative, delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati, secondo quanto indicato nella presente Convenzione e nelle istruzioni dettate dall'Istat con successive comunicazioni;
- d) garantire, in ciascuna sede e per l'intera durata della rilevazione, l'accessibilità al pubblico per almeno 5 (cinque) ore giornaliere per almeno 3 (tre) giorni a settimana. Gli orari di apertura di ciascuna sede dovranno essere resi noti all'Istat e comunicati alle unità di rilevazione. L'Istat si riserva di concordare variazioni ritenute opportune per il corretto svolgimento delle attività;
- e) garantire la disponibilità dei propri archivi e l'utilizzo delle apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati, secondo quanto indicato nella presente Convenzione e nelle istruzioni dettate dall'Istat;
- f) garantire ad ogni operatore dedicato alle attività di rilevazione la disponibilità di una postazione, dotata di PC in rete e linea telefonica.

Art. 5 - Requisiti dei Referenti e degli Operatori dei CAA

- 1. I Referenti e gli Operatori dei CAA devono possedere comprovate esperienze lavorative e competenze tecniche e professionali dimostrabili attraverso il possesso dei requisiti di seguito descritti.
- 2. Il Referente dell'Ufficio CAA dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
 - a) requisiti di cui agli art. 7, comma 4, e art. 8 del DM 27 marzo 2008;

b) conoscenze e competenze informatiche su:

- sistemi operativi (Windows, ecc.);
- programmi comuni (pacchetto Office, ecc.);
- gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.).

3. Gli operatori dei CAA coinvolti nella realizzazione delle interviste dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- esperienza professionale di almeno 1 (uno) anno, anche non continuativa, presso un CAA in qualità di operatore abilitato alla gestione dei fascicoli aziendali;
- esperienza professionale non inferiore a 12 (dodici) mesi, anche non continuativa, presso un CAA in qualità di operatore abilitato alla gestione dei fascicoli aziendali e esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli;
- esperienza professionale non inferiore a 12 (dodici) mesi, anche non continuativa, presso un CAA in qualità di operatore abilitato alla gestione dei fascicoli aziendali e esperienza professionale non inferiore a 12 (dodici) mesi nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli ed essere in possesso della laurea in agraria oppure di un diploma di perito agrario o agrotecnico.

Inoltre, qualora il CAA necessiti di reclutare ulteriore personale per la realizzazione delle interviste, i nuovi operatori dei CAA selezionati dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo professionale degli Agrotecnici ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f) della legge professionale n. 251/1986 e s.m.i. che, tra l'altro, consente la rilevazione dei dati statistici;
- titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore preferibilmente in discipline agrarie;
- esperienza lavorativa di almeno un anno, anche non consecutiva, nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, oppure esperienza di almeno un anno, anche non continuativa, come rilevatore e/o coordinatore in indagini statistiche in campo agricolo promosse da Istat o altri Enti del SISTAN;

Si richiede inoltre che sia gli operatori dei CAA che gli eventuali nuovi operatori selezionati siano in possesso di adeguate conoscenze informatiche, con particolare riguardo a conoscenze e

competenze informatiche su sistemi operativi (Windows, ecc.), programmi di Office Automation (pacchetto Office, ecc.) e gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.).

4. Il Referente e gli Operatori dei CAA dovranno, inoltre, essere:
 - in possesso di telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, e di casella di posta elettronica personale, da controllare giornalmente, per ricevere comunicazioni e contatti connessi all'espletamento dell'incarico di operatore;
 - disponibili a partecipare agli incontri formativi e a completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma.
5. I titoli di cui al comma 3 dovranno essere attestati mediante copia originale o autocertificazione e la documentazione dovrà essere inviata a Istat a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo serviziraccoltadati@postacert.istat.it, entro la data della formazione alla rete di rilevazione oppure entro e non oltre l'avvio della rilevazione sul campo. Con successive comunicazioni Istat potrà fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di invio della documentazione richiesta per gli Operatori di ciascuna sede operativa dei CAA coinvolta nelle attività di rilevazione.
6. L'Istat, inoltre, si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai Referenti e dagli Operatori. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Istat si riserva la facoltà di chiedere al CAA la sostituzione del Referente o dell'Operatore autore della dichiarazione non veritiera. L'Istat si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere integrazioni alle dichiarazioni ritenute incomplete, particolarmente per quanto riguarda i titoli di studio richiesti come requisiti per svolgere l'attività di operatore, che dovranno riportare l'esatta denominazione, l'indicazione del luogo e dell'anno del conseguimento, nonché dell'Ente che li ha rilasciati.

L'operatore dei CAA, qualora sia titolare o legale rappresentante di azienda agricola coinvolta nella rilevazione, dovrà compilare il questionario per l'unità di cui è referente unicamente in modalità CAWI.

Art. 6 - Impegni dei CAA

1. Per le finalità della presente Convenzione il CAA _____ e/o l'Associazione dei CAA _____ si impegna a:

- a) costituire un Ufficio di Coordinamento CAA nazionale, designando un Referente che dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il Referente del CAA di cui all'art. 5;
- b) costituire un Ufficio CAA presso ogni sede operativa, designando un Referente e individuando il personale che sarà dedicato alle interviste. L'Istat valuterà eventuali proposte dei CAA di individuare un unico Referente dell'Ufficio per più sedi operative tenuto conto della numerosità di interviste assegnate a ciascuna sede operativa e della prossimità geografica delle sedi operative sottoposte ad un comune coordinamento;
- c) comunicare, prima della stipula della presente Convenzione e comunque durante tutta la durata della Convenzione eventuali cambiamenti riguardanti gli Uffici territoriali afferenti ai CAA intervenuti tra la presentazione dell'adesione alla presente Convenzione e la stipula della stessa. L'Istat terrà conto di tali variazioni ai fini dell'assegnazione delle interviste.

2. L'Ufficio di Coordinamento CAA nazionale dovrà:

- coordinare gli Uffici CAA;
- prendere in carico le eventuali segnalazioni da parte degli Uffici CAA, relative alle criticità incontrate;
- monitorare l'attività di rilevazione per le unità assegnate e informare i Referenti Istat di eventuali criticità riscontrate;
- adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni di rilevazione, uniformandosi alle istruzioni comunicate dall'Istat;
- utilizzare il sistema di gestione dell'indagine (SGI) per adempiere a tutte le operazioni richieste che l'Istat indicherà con successive comunicazioni;
- mettere a disposizione proprio personale in qualità di docente per la formazione degli operatori e gestire, qualora necessaria, la formazione di nuovi operatori subentrati in corso di rilevazione;
- fornire tutte le informazioni richieste dall'Istat per la verifica dei requisiti del personale dedicato alle operazioni di rilevazione.

3. L'Ufficio CAA dovrà, attraverso il Referente ed il personale adibito alle attività di rilevazione:

- assicurare che tutti gli operatori dell'Ufficio CAA partecipino alle riunioni di formazione completando il ciclo formativo secondo le modalità definite dall'ISTAT;
- assicurare che tutti gli operatori dell'Ufficio CAA dispongano di adeguate postazioni di lavoro presso la sede dell'Ufficio, dotate degli strumenti informatici necessari alla conduzione dell'intervista (Personal computer desktop, stampante, scanner, collegamento a Internet e linea telefonica);

- utilizzare il sistema di gestione dell'indagine (SGI) per inserire le informazioni relative alla struttura ed al personale adibito alle attività di rilevazione;
 - svolgere le interviste CAPI (per le indagini SPA) alle unità ad esso assegnate, utilizzando il questionario elettronico e i supporti informatici messi a disposizione dall'Istat esclusivamente presso le sedi CAA riconosciute, secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico. Tale attività di rilevazione potrà avere inizio solo al termine del completamento del ciclo formativo di cui al primo punto del presente paragrafo;
 - svolgere le interviste tramite il servizio outbound di sollecito telefonico e compilazione web (per le indagini correnti agricole) alle unità ad esso assegnate, utilizzando il questionario elettronico e i supporti informatici messi a disposizione dall'Istat presso le sedi CAA riconosciute o solo se necessario, anche da altre postazioni che garantiscano comunque il rispetto dei requisiti di sicurezza informatica e trattamento dati, secondo gli standard dell'Istituto. Tale attività di rilevazione potrà avere inizio solo al termine del completamento del ciclo formativo di cui al primo punto del presente paragrafo;
 - svolgere le interviste, raccogliendo le informazioni provenienti dai rispondenti e utilizzando i fascicoli aziendali in proprio possesso come ausilio per le relative attività di verifica;
 - svolgere le suddette interviste, secondo il calendario che verrà comunicato successivamente da Istat;
 - qualora il rispondente ne faccia richiesta, rilasciare una ricevuta di avvenuta compilazione del questionario predisposta dal sistema informativo Istat. Tale ricevuta potrà essere consegnata in formato cartaceo o digitale;
 - effettuare contatti con tutte le unità assegnate, durante tutto il periodo di rilevazione;
 - riferire all'*Ufficio di coordinamento CAA nazionale* circa eventuali criticità riscontrate;
 - adottare i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle operazioni di rilevazione, uniformandosi alle istruzioni contenute nelle comunicazioni inviate dall'ISTAT;
 - agevolare eventuali verifiche, controlli e sopralluoghi da parte del personale Istat.
4. È fatto divieto di utilizzare i dati raccolti per la compilazione o l'aggiornamento dei fascicoli aziendali o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività del CAA o comunque estranea alle finalità delle rilevazioni Istat. Qualora, per lo svolgimento delle attività di rilevazione, il CAA si avvalga di società di servizi, di cui all'art. 12 del DM 27.03.2008, la responsabilità delle attività svolte dalle stesse rimane interamente a carico del CAA.

5. Il CAA o l'Associazione di CAA entro i 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della lista delle interviste assegnate a ciascuna sede, dovrà inviare all'Istat all'indirizzo serviziraccoltadati@postacert.istat.it un piano operativo nel quale sono descritte le modalità e le misure tecnico-organizzative che si impegna ad adottare per la conduzione della rilevazione. Tale piano è redatta secondo lo "Schema di piano operativo" allegato alla presente Convenzione (**Allegato B**).
6. Entro dieci giorni antecedenti l'avvio della rilevazione il CAA o l'Associazione di CAA dovrà inviare ad Istat all'indirizzo serviziraccoltadati@postacert.istat.it una dichiarazione sullo stato di attuazione delle modalità e delle misure tecnico-organizzative descritte nel citato "Schema di piano operativo".

Art. 7 - Impegni dell'Istat

Per le finalità della presente Convenzione l'Istat si impegna a:

- rendere accessibile all'*Ufficio di Coordinamento dei CAA nazionale e agli Uffici CAA*, il sistema informatico di gestione dell'indagine (SGI) per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
- provvedere alla predisposizione del materiale d'indagine e alla comunicazione nei confronti delle aziende agricole delle modalità di rilevazione, attraverso una lettera informativa;
- curare l'attività di formazione al personale dell'Ufficio di Coordinamento CAA nazionale e degli Uffici CAA, predisponendo il materiale didattico e organizzando la formazione delle reti di rilevazione;
- predisporre la lista comprendente tutte le aziende agricole da rilevare e comunicare ai CAA, dopo la stipula della presente Convenzione, la numerosità delle unità che saranno assegnate a ciascuna sede all'avvio della singola rilevazione;
- emanare le comunicazioni tecniche, le istruzioni, i provvedimenti e le misure necessarie per garantire il buon andamento delle indagini;
- monitorare le attività di raccolta dati;
- supportare i rispondenti durante la fase di raccolta dei dati, anche mediante attivazione di servizio di Contact center;
- supportare la rete di rilevazione durante la fase di raccolta dei dati;
- verificare, prima dell'avvio di ogni rilevazione, l'effettiva sostenibilità del carico di lavoro assegnato a ciascun Ufficio CAA, in termini di unità di rilevazione;

- verificare, in corso di rilevazione, che la sostenibilità di cui al punto precedente non venga ecceduta, anche in virtù di eventi accidentali che dovessero compromettere l'efficienza del lavoro dell'Ufficio CAA, e riservandosi di riallocare, in caso di necessità, le unità ad altro Ufficio CAA;
- effettuare controlli di qualità sul contenuto delle interviste.

Art. 8 - Responsabilità civile verso terzi

1. Con riferimento alla responsabilità verso terzi, all'atto della stipula della Convenzione il CAA o l'Associazione di CAA dovrà consegnare copia della polizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi. Il CAA sarà infatti responsabile sia civilmente sia penalmente di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia del personale addetto alle rilevazioni siano causati a cose e/o persone.

a) In particolare, saranno a carico dei CAA:

- l'adozione, nell'esecuzione delle rilevazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette alle rilevazioni stesse e dei terzi; ogni più ampia responsabilità a riguardo ricadrà pertanto sui CAA, restandone del tutto esonerato l'ISTAT; il CAA medesimo s'impegna anche ad intervenire in giudizio, sollevando l'ISTAT da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati in esecuzione della Convenzione a persone o cose;
- il risarcimento di eventuali danni cagionati a terzi dall'uso di mezzi e dall'esecuzione di qualunque attività oggetto della presente Convenzione.

b) In caso di danni che risultassero prodotti da incuria del personale addetto alle rilevazioni, il CAA dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. Il controllo di tali riparazioni e/o sostituzioni sarà effettuato dall'ISTAT in contraddittorio con il rappresentante del CAA.

Art. 9 - Segreto statistico e protezione dei dati personali

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di raccolta dati che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE" (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalle "Regole deontologiche per trattamenti

a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" – Allegato A3 al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 citati, il titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).
3. Il Referente dell'Ufficio di Coordinamento CAA nazionale è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni di raccolta dati previa sottoscrizione dell'allegato "Schema di atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali" (**Allegato A**).
4. Qualora per lo svolgimento delle attività di rilevazione il CAA si avvalga di società di servizi di cui all'art. 12 del DM 27.03.2008, il Responsabile CAA potrà procedere alla nomina di un sub-responsabile del trattamento dei dati personali presso la medesima società, dandone comunicazione ad Istat.

Art. 10 - Aspetti finanziari

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 6, l'Istat in attuazione del PSN e così come risultante dalla determinazione n. DAC/476 del 28/07/2023 attuativa sotto il profilo finanziario, corrisponde ai CAA gli importi indicati nel presente articolo. In particolare, gli importi fissi, qualora previsti, e quelli variabili, saranno erogati bimestralmente da Istat ai CAA a partire dalla stipulazione della presente Convenzione ed entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previo attestato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento di indagine e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'Istat seguito dall'emissione da parte del CAA di apposita regolare fattura elettronica emessa con il codice IPA nr. KJBNQY.
2. In caso di associazione tra i CAA, i suddetti importi verranno erogati esclusivamente al CAA indicato come capofila, il quale provvederà a sua volta alla relativa ripartizione tra i CAA che partecipano all'Associazione secondo le modalità e i termini indicati nel relativo negozio associativo. In tal caso il CAA capofila esonera l'Istat da ogni controversia in ordine al versamento degli importi ai CAA che partecipano all'associazione.
3. L'Istat, ai fini della corresponsione riconosce e assegna un numero massimo di interviste stimate pari a *[numero interviste]* (di cui *[numero interviste SPA]* per l'indagine SPA e *[numero interviste*

indagini correnti] per le indagini correnti) per un importo complessivo massimo comunque non superiore a [*importo*] comprensivo degli importi fissi e variabili.

4. Per lo svolgimento delle attività, l'Istat corrisponderà al CAA gli importi indicati di seguito:

a. *in relazione all'indagine SPA*

- importo unitario per intervista completa CAPI: € 33
- importo unitario per l'attività di accertamento dei dati anagrafici e la conseguente registrazione di un set minimo di informazioni relative alle aziende agricole che subentrano ad aziende cessate o trasformate: € 5
- importo fisso per ciascun fascicolo depositato presso il CAA relativo alle unità campionarie: € 2
- importo fisso per la formazione dei Coordinatori nazionali e figure di supporto al coordinatore nazionale presso Istat: € 162 per l'intero periodo di formazione (3 giorni di formazione in presenza)
- importo fisso per la formazione degli Operatori CAA in aula virtuale: € 40 per l'intero periodo di formazione (2 giorni di formazione da remoto)

b. *in relazione alle indagini in ambito agricolo*

- importo unitario per intervista tramite il servizio outbound di sollecito telefonico e compilazione web: € 20.

5. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la Società dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

- a. entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, la Società dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it) all'Istat in particolare alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (d'ora in poi DCAP) ed al Responsabile del procedimento di indagine, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato.
- b. entro i successivi 20 (venti) giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il Responsabile del procedimento di indagine dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura comunicando formalmente l'esito alla DCAP;
- c. entro i successivi 10 (dieci) giorni il Responsabile del procedimento di indagine provvederà a comunicare alla DCAP l'esito della verifica di conformità;

d. nei successivi 10 (dieci) giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP provvederà a comunicare via posta elettronica certificata le risultanze al CAA che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'Istat.

7. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, il CAA potrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013. Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 – 00184 ROMA, Servizio Ragioneria – C.F. 80111810588, P.I. 02124831005, e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA **KJBNQY**.

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY

Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria

Codice fiscale del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validazione del codice fiscale: 07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura “IVA - Split payment”.

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura alla presente Convenzione, sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato:

- il numero di Repertorio e la data della presente Convenzione;
- il riferimento al competente Ufficio Istat: DCAP;
- la seguente prenotazione di budget: n. ____;
- l'oggetto della fattura;
- la tranche di riferimento;
- l'eventuale indicazione del servizio fatturato, le relative quantità ed il relativo prezzo;

- l'indicazione dell'aliquota IVA.

Il CAA prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'Istat non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla il CAA potrà pretendere per tale inosservanza.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'Istat, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, il termine di 30 (trenta) giorni decorre se la preventiva verifica di conformità delle prestazioni svolte è stata completata.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del corrispettivo contrattuale, il CAA potrà ritardare o sospendere le prestazioni previste nella presente Convenzione. Qualora il CAA si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione potrà essere risolta di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale. Il CAA assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

La presente Convenzione è sottoposta a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Il CAA ha l'onere di esibire all'Istat gli eventuali subcontratti stipulati con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione della presente Convenzione, al fine di consentire di verificare che in essi sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, dovranno essere disposti mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato nella apposita dichiarazione resa dal CAA o dall'Associazione di CAA al momento della stipula della presente Convenzione. I soggetti delegati a operare sul suddetto c/c bancario o postale saranno quelli indicati nella dichiarazione medesima.

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopra indicati dovrà essere comunicata all'Istat a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 11 - Impegni di riservatezza

1. È fatto divieto ai CAA e al personale dei CAA coinvolto nelle operazioni di rilevazione di utilizzare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza o di cui abbiano acquisito disponibilità in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione per scopi diversi da quelli indicati nella medesima Convenzione. I dati raccolti in esecuzione della presente Convenzione non possono essere in alcun modo diffusi o comunicati a terzi diversi dall'Istat o dai soggetti indicati dall'Istat.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori effetti a carico del soggetto responsabile previsti dalla legge civile, penale e amministrativa, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Art. 12 - Durata della Convenzione e calendario delle rilevazioni

La presente Convenzione ha durata 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data della stipula.

L'avvio delle attività è previsto presumibilmente per novembre 2023. Il calendario indicativo delle rilevazioni è dettagliato nell'Allegato Tecnico. Il calendario effettivo sarà fornito per tempo prima di ogni singola rilevazione.

Art. 13 - Controlli

1. Qualora l'Istat venga a conoscenza dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 11, comma 3 e 4 del DM 27 marzo 2008, nei confronti di un CAA, per perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, o per gravi e ripetute violazioni di legge, il rapporto convenzionale viene risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulle garanzie fideiussorie.
2. L'Istat verificherà la completezza e l'accuratezza delle dichiarazioni rese ai sensi dell'Art. 6, commi 5 e 6, richiedendo ai CAA le eventuali integrazioni o modifiche necessarie ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa necessari alla corretta esecuzione delle operazioni di raccolta dati. Ove le richieste dell'Istat non siano adeguatamente riscontrate entro i successivi 10 giorni, si procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.
3. Per tutta la durata delle attività di cui all'Art. 2, l'Istat si riserva di procedere a sopralluoghi casuali presso le sedi operative dei CAA. Qualora in esito ai suddetti sopralluoghi emerga il mancato possesso in capo al CAA anche di uno solo dei requisiti indicati all'Art. 4 della presente

Convenzione, è riconosciuta all'Istat la facoltà di diffidare il CAA a regolarizzare la posizione della sede interessata, entro il termine di trenta giorni. In tali circostanze l'Istat potrà provvedere alla riallocazione delle unità assegnate ad altro Ufficio CAA. In caso di mancata regolarizzazione nei termini suddetti è riconosciuta all'Istat la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale con il CAA, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

4. Durante l'intera durata delle rilevazioni, l'Istat potrà altresì:
 - a. effettuare controlli a campione mediante ricontatto delle aziende intervistate o controlli mirati a seguito di segnalazioni pervenute al Contact center o ad altro canale di comunicazione Istat;
 - b. effettuare un monitoraggio su tutte le attività svolte dai CAA, al fine di verificarne la realizzazione secondo le istruzioni impartite, riservandosi la possibilità di effettuare sopralluoghi periodici presso gli Uffici CAA;
5. Al termine della rilevazione sul campo, l'Istat potrà procedere alla verifica delle informazioni rilevate e al contenuto dei questionari inviati dagli Uffici CAA.

Art. 14 - Garanzie a favore dell'Istat

1. Ciascun CAA costituisce all'atto della stipula della Convenzione favore dell'Istat una garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione pari al 10% (dieci) del corrispettivo totale, al netto dell'I.V.A., secondo le modalità previste dall'articolo 117 del D.lgs. 36/2023. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'Istat, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'Istat dichiarasse dovuto da parte dei CAA per inadempienze nell'esecuzione della presente Convenzione. La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Istat e del Responsabile del procedimento di indagine, al termine delle prestazioni ricomprese nella presente Convenzione.

Art. 15 - Recesso e risoluzione

1. Fermo restando quanto stabilito dagli Articoli 11, 13 e 16, la presente Convenzione può essere risolta su richiesta dell'Istat in caso di inadempimento da parte del CAA o dell'Associazione dei CAA nell'esecuzione delle attività previste dall'Art. 6. In tal caso, l'Istat notificherà al CAA o all'Associazione di CAA inadempiente la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandolo a provvedere all'adempimento entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se il CAA o l'Associazione dei CAA non avrà

provveduto, la risoluzione della presente Convenzione avverrà di diritto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui all'Art. 14, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno e fatte salve le prestazioni fino ad allora eseguite.

2. Ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, l'Istat potrà rivalersi su eventuali crediti del CAA senza pregiudizio dei diritti sui beni del CAA stesso, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.
3. Ove si verificano inadempienze o ritardi nello svolgimento delle attività di competenza dei CAA o delle società di servizi di cui questo si avvalga, tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni di rilevazione, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti responsabili, provvederà a sostituirsi nello svolgimento delle medesime attività.
4. Qualora il CAA o la società di servizi di cui il CAA si avvalga cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività o altro evento societario, il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulla garanzia fideiussoria.
5. Si applica l'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 in relazione alla facoltà di recesso da parte dell'Istat. La facoltà di recesso può essere attivata dall'Istat anche in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Art.16 - Responsabilità e penali

1. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
2. Il CAA è tenuto al rispetto dell'art. 1375 c.c., la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.
3. Il CAA, attraverso l'Ufficio CAA, dovrà garantire tassi di contatto e di completezza, come di seguito definiti:

- Tasso di contatto =

$$\frac{\text{Nr. di unità per le quali è stato attribuito almeno un esito da parte dell'Ufficio CAA nazionale}}{\text{(Nr. di unità CAPI assegnate da Istat all'Ufficio CAA nazionale)(*)}} \times 100 \geq 95,0\%$$

- Tasso di completezza =

$$\frac{\text{Nr. di unità completate con l'invio del questionario completo(**) da parte dell'Ufficio CAA nazionale}}{\text{(Nr. di unità CAPI assegnate da Istat all'Ufficio CAA nazionale)(*)}} \times 100 \geq 85,0\%$$

Per l'indagine Spa verrà calcolato anche il tasso di completezza a livello regionale

$$\frac{\text{Nr. di unità completate con l'invio del questionario completo(**) da parte dell'Ufficio CAA nazionale a livello regionale}}{\text{(Nr. di unità CAPI assegnate da Istat all'Ufficio CAA nazionale a livello regionale)(*)}} \times 100 \geq 50,0$$

(*) Il numero di unità CAPI assegnate corrisponde al totale delle unità assegnate al momento dell'avvio della rilevazione CAPI

(**) per invio del questionario completo si intende l'invio tramite il sistema informatico messo a disposizione da Istat di un questionario compilato correttamente e nella sua interezza, corrispondente ad una unità attiva oppure ad una unità per la quale si sia verificato uno dei seguenti esiti: Azienda temporaneamente inattiva, Azienda esclusivamente forestale, Azienda interamente affittata o concessa ad uso gratuito ad altro conduttore, Azienda con terreni interamente abbandonati, Azienda assorbita da altra/e azienda/e preesistente/i, Azienda fusa con altre aziende, Azienda smembrata in più aziende, Azienda cessata, Non è un'azienda agricola, Azienda doppia

4. I tassi di completezza sopra dettagliati saranno sempre calcolati con arrotondamento al valore intero più vicino (ad esempio il valore 80,5% è arrotondato al valore 81%; il valore 80,4% al valore 80%).
5. Qualora il tasso di contatto e quello di completezza non raggiungessero le percentuali prefissate, il corrispettivo per le interviste complete, effettuate dall'Ufficio stesso, sarà decurtato:
 - per i primi 5 punti percentuali: dello 0,5 per mille del valore complessivo della Convenzione per ogni punto percentuale in meno raggiunto (es. tasso di completezza pari all'83% decurtazione dello 0,5 per mille x 2 (85-83) → 1 per mille del valore complessivo della Convenzione)
 - oltre i 5 punti percentuali: dell'1 per mille del valore complessivo della Convenzione per ogni punto percentuale in meno raggiunto (es. tasso di completezza pari al 78% decurtazione dell'1 per mille x 7 (85-78) → 7 per mille del valore complessivo della Convenzione)
6. I valori prefissati per il tasso di contatto e di completezza sono indipendenti, pertanto è sufficiente che non sia raggiunto uno solo dei due per incorrere nella penale. Nel caso in cui non siano raggiunti entrambi i valori prefissati, la penale sarà data dalla somma dei due.
7. mancato svolgimento delle interviste: nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare che anche una sola unità non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata, l'ISTAT applicherà una penale pari all'1 per mille del valore complessivo della Convenzione per ogni evento.
8. mancato rispetto delle tempistiche previste dall'Allegato Tecnico o dalla Convenzione: per ogni giorno (lavorativo) di ritardo rispetto a tutte le tempistiche richiamate nell'Allegato Tecnico oltre che nella presente Convenzione, ad esclusione delle tempistiche oggetto di ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, ISTAT applicherà una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale. L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto qualora dovesse perdurare per oltre 15 giorni successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
9. nel caso in cui, all'esito di verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Istat o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dei dati dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Istat applicherà una

penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 10 per ogni giorno necessario per il CAA per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.

10. L'applicazione delle penali è rimessa al Responsabile del procedimento di indagine della Convenzione il quale, al verificarsi di eventi e circostanze che possono dare origine all'applicazione delle stesse, è tenuto a contestare al CAA il mancato rispetto degli obblighi della Convenzione e ad attivare una fase di contraddittorio con il CAA.
11. Il CAA, ricevuta la contestazione, potrà fornire proprie controdeduzioni e/o giustificazioni entro 20 (venti) giorni calendariali dalla ricezione della contestazione al Responsabile del procedimento di indagine.
12. Il Responsabile del procedimento di indagine conclude il proprio procedimento mediante valutazione e comunicazione di conclusione del procedimento con applicazione di eventuale penale entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione delle controdeduzioni e/o giustificazioni del CAA.
13. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il CAA si impegna espressamente a rifondere all'Istat Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Istat dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del CAA stesso.
15. L'Istat, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 14, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al CAA a qualsiasi titolo.
16. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui all'articolo 10. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte al CAA raggiunga il 10% di tale corrispettivo, l'Istat ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto la presente convenzione con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Art. 17 - Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formerà oggetto di un apposito atto, predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula della presente Convenzione.

L'Istat si riserva di valutare eventuali esigenze di modifica della Convenzione a proprio insindacabile giudizio al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PSN.

Art. 18 - Oneri fiscali e registrazione

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese della Parte richiedente.

Art. 19 - Disciplina del D.lgs. 159/2011 e requisiti soggettivi

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Istat può recedere dalla Convenzione in qualunque momento.

Ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. 159/2011, gli importi sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l'Istat sarà tenuta alla revoca della Convenzione ove dovesse essere comunicata dalle autorità competenti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

L'Istat si riserva altresì di verificare il rispetto degli obblighi in materia di regolarità fiscale e contributiva e in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal DM 27.03.2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e specificatamente di quanto previsto dall'articolo 8 del DM 27.03.2008. A tal fine il CAA prima della stipulazione della presente Convenzione consegna all'Istat un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del DM 27.03.2008 e la regolarità con gli obblighi in materia di imposte e tasse. L'Istat si riserva di valutare la risoluzione della presente Convenzione qualora all'atto della verifica dei predetti requisiti dovessero emergere irregolarità, inadempienze e/o ogni altra circostanza che impone comunque la risoluzione immediata, con segnalazione alle autorità competenti, fatto salvo il maggior danno eventualmente rilevato dall'Istat.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni controversia che non sia possibile ricomporre in via bonaria o definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per l'Istituto Nazionale di Statistica

Per il Centro di Assistenza Agricola

Allegato A

Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati presso i CAA ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, n. 679

I'ISTAT

con sede legale in via Cesare Balbo n. 16 – 00184 Roma (RM), in persona del..... (di seguito "Titolare"), in qualità di esercente le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo

NOMINA

Nome **Cognome** **nato/a a** **il** **in qualità di RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO CAA NAZIONALE** costituito ai sensi della Convenzione stipulata con il medesimo ISTAT per lo svolgimento delle attività di rilevazione della indagine SPA e altre indagini in ambito agricolo per gli anni di riferimento 2023-2024 (di seguito "Convenzione") quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** (di seguito "Responsabile") ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività previste nell'ambito della convenzione.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività concernenti la rilevazione della indagine SPA 2023 e altre indagini in ambito agricolo, secondo quanto indicato nel Programma Statistico Nazionale (PSN) e nell'Art.6 della Convenzione.

In particolare, il trattamento dei dati personali da effettuarsi da parte del Referente dell'Ufficio di Coordinamento CAA nazionale è così individuato:

- **Trattamento nell'ambito dello svolgimento delle attività di rilevazione dei dati personali di cui alla lista predisposta dall'ISTAT**, comprendente tutte le aziende agricole da intervistare, corredata delle informazioni strutturali derivanti dall'integrazione delle fonti disponibili elaborate dall'ISTAT.

Le rilevazioni statistiche sull'Agricoltura si avvalgono del Censimento generale dell'agricoltura, del Farm Register e di altre fonti amministrative del settore agricolo (schede PSN IST-02346, IST-00192, IST-00173, IST-00792), che costituiscono la base per l'estrazione delle aziende da intervistare.

- **Trattamento dei dati personali relativi agli archivi di fonte amministrativa utilizzati per le rilevazioni**, in particolare:

- Fascicolo aziendale (AGEA)
- Anagrafi zootecniche (Ministero della Salute)

Per la durata della Convenzione, il Responsabile, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare:

- a) a trattare per conto dell'ISTAT i dati personali sopra indicati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Regolamento (UE) 2016/679, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante

- in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni;
 - c) trattare, per conto e in nome dell'ISTAT, i dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività di rilevazione così come specificate nella Convenzione, nel PSN, nelle Circolari e Istruzioni emanate dall'Istat;
 - d) non utilizzare i dati personali di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli di cui alle attività della Convenzione, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
 - e) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività di rilevazione, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - f) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. e) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat e a vigilare sul loro rispetto;
 - g) garantire l'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità anche a quanto indicato nel PSN e nelle circolari e istruzioni dell'Istat, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio per i diritti e le libertà degli interessati;
 - h) nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal presente atto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
 - i) non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento, senza averne dato previa comunicazione al Titolare;
 - j) dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat all'indirizzo responsabileprotezionedati@istat.it delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;
 - k) adottare, redigere e aggiornare, in qualità di Responsabile del trattamento, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni di trattamento svolte dall'Istat;
 - l) mettere tale Registro delle attività di trattamento a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali;

- m) assicurarsi che i dati personali siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione su richiesta del Titolare, la rettifica, la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento, e che consenta la conservazione in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario alle finalità della Convenzione;
- n) cancellare al termine delle operazioni di rilevazione, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità della Convenzione e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- o) informare tempestivamente il Titolare in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), a individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;
- p) sorvegliare, per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di rilevazione;
- q) mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, delle indicazioni contenute nel PSN e delle istruzioni impartite dall'Istat, nonché degli impegni indicati nel presente atto, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat;
- r) assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle *“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale”*;
- s) fornire agli interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive Circolari e Istruzioni impartite dal medesimo Istituto;
- t) collaborare con altri Responsabili del trattamento dei dati personali dell'Istat, su richiesta di quest'ultimo, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- u) non comunicare, trasferire o diffondere, né in tutto né in parte, i dati personali trattati nell'ambito delle attività di cui alla Convenzione senza la previa autorizzazione del Titolare.

Il Titolare si riserva, inoltre, di impartire al Responsabile di volta in volta e qualora necessario, particolari istruzioni su come debbano essere trattati determinati dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dal citato Regolamento (UE) 679/2016.

Il Responsabile manleverà e terrà indenne l'ISTAT da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, anche in termini di danno reputazionale, in relazione ad una qualsiasi violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o dell'Accordo.

La nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione della Convenzione con effetto dalla data di tale cessazione e si intende revocata di diritto alla scadenza dell'Accordo.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea che nazionale, in materia di protezione dei dati personali e a quanto previsto nella convenzione, nel PSN e nelle circolari e istruzioni tecniche dell'Istat relative all'esecuzione delle rilevazioni.

Luogo e Data _____

Per L'ISTAT

Per il CAA/Associazione dei CAA

Il Responsabile dell'Ufficio di
coordinamento

Allegato B

Schema di piano operativo

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Individuazione del Referente per le attività di rilevazione

(modalità e tempi con cui saranno individuati e designati i referenti delle sedi operative.

Descrivere eventuali caratteristiche aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti nella convenzione)

1.2 Dotazione personale per le attività di rilevazione

(illustrazione dei criteri di dimensionamento delle risorse tenuto conto dei parametri tecnici forniti dall'Istat, stima del personale necessario per la effettuazione delle interviste assegnate alle singole sedi operative del CAA)

1.3 Eventuale assunzione di ulteriore personale rispetto a quello già nella disponibilità della sede operativa CAA (illustrare le modalità, i tempi entro cui saranno eventualmente individuati e reclutati gli operatori da dedicare alle attività d'indagine al fine di completare il dimensionamento delle risorse necessarie alla conduzione delle interviste. Descrivere eventuali caratteristiche aggiuntive rispetto ai requisiti minimi richiesti nella Convenzione)

1.4 Recapiti e orario di apertura degli uffici

(Indicazione dell'orario di apertura garantito da ciascuna delle sedi operative:

ubicazione sede operativa, indirizzo fisico, indirizzo PEC, indirizzo mail, numero di telefono e orario di apertura)

2. STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

2.1 Dotazioni informatiche delle sedi operative

(Descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione nelle sedi operative per le attività di realizzazione delle interviste, modi e tempi in cui le sedi si doteranno di tali strumenti)

2.3 Strumenti per la formazione a distanza

(Descrizione degli strumenti messi a disposizione per la fruizione della formazione "a distanza")

2.4 Reperibilità degli operatori

(es: se garantiscono di avere operatori rintracciabili su un cellulare)

Per il CAA/Associazione dei CAA

Il Responsabile dell'Ufficio